ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Decreto del Direttore generale nr. 177 del 30/09/2025

Proponente: *Antonio Melley*

Risorsa Ittica e Biodiversita Marina

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dott. Antonio Melley*

Estensore: *Valeria Menini*

Oggetto: Presa d'atto della Convenzione per la collaborazione tra ISPRA, ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana nell'ambito dello studio sulle tematiche della Strategia Marina alla realizzazione del programma di monitoraggio relativo alla deposizione atmosferica secca e umida di composti azotati e contaminanti per il Descrittore 5 - Eutrofizzazione - per gli anni 2025-2026, con scadenza 30 novembre 2026 - CUP I85G24000030001.

ALLEGATI N.: 3

Denominazione	*Pubblicazione*	*Tipo Supporto*
Allegato 1 - Convenzione tra ISPRA, ARPA Emilia, ARPA Sicilia, ARPA Puglia e ARPAT per collaborazione attività inerenti Strategia Marina - 2025-2026	sì	digitale
Allegato 2 - format di rendicontazione 2025-2026	sì	digitale
Allegato 3 - Accordo Contitolarità GDPR	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.03.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell'art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05.08.2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l'"Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l'"Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Premesso che nel corso del primo ciclo di attuazione della Strategia Marina, il Ministero dell'Ambiente (di seguito MASE o Ministero), in data 18.12.2014, ha stipulato con le Regioni costiere un Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990, per l'attuazione dell'art. 11 "Programmi di Monitoraggio" del D.Lgs. 190/2010 CE, con scadenza il 31.12.2017, e che detto Accordo è stato concretizzato con appositi Accordi Operativi con le ARPA Liguria, Calabria ed Emilia Romagna, individuate rispettivamente come Capofila delle sottoregioni Mar Mediterraneo occidentale, Mar Ionio - Mar Mediterraneo centrale, Mare Adriatico, per l'attuazione delle attività di monitoraggio marino così come definite nell'Accordo stesso, con scadenza il 31.12.2017, successivamente rinnovati sino al 31.12.2020;

Ricordato che il Ministero già nel 2011 si è avvalso di ISPRA per la programmazione e definizione delle attività finalizzate a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del D. Lgs. 13 ottobre 2010 n. 190 mediante uno specifico Accordo con durata fino al 31.12.2017 e che con note prot. n. 3470/PNM del 19 febbraio 2018 e n. 6485/PNM del 28 marzo 2018, il Ministero ha confermato ad ISPRA l'esigenza di garantire la continuità della collaborazione con l'Istituto, al fine di assicurare l'attuazione degli adempimenti che scaturiscono dal II ciclo sessennale della Strategia Marina;

Ricordato che nel il 2021, al fine di dare avvio operativo ai nuovi Programmi di monitoraggio marino, garantendo continuità al processo di integrazione delle attività di monitoraggio condotte dalle ARPA sin dal 2014 nelle tre Sottoregioni marine con le attività di monitoraggio svolte da ISPRA sin dal 2018, è stato formalizzato un unico Accordo Operativo tra il Ministero, ISPRA e le ARPA Capofila delle tre Sottoregioni per il triennio 2021-2023, firmato da tutte le parti in data 28.01.2021 e sono stati approvati i Piano Operativi delle Attività (POA) 2021-2022-2023 (nota del MASE n. 9092 del 29.01.2021);

Preso atto che, a partire dal 2024, al fine di dare continuità ai Programmi di monitoraggio marino le tre Sottoregioni Mar Mediterraneo Occidentale, Mar Ionio - Mar Mediterraneo centrale, Mare Adriatico, rappresentate dalle ARPA Capofila (ARPA Liguria, ARPA Calabria, ARPA Emilia-Romagna) ed ISPRA hanno sottoscritto con il Ministero, in data 14.02.2024 un Accordo Operativo - comprensivo di Allegato Tecnico - ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii. di attuazione del D.lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE;

Dato atto che il sopra citato "Accordo Operativo" individua le attività da svolgere per l'attuazione dei Programmi di Monitoraggio delle acque marine di cui all'art. 11 del D.lgs. 190/2010, ed affida ad ISPRA le attività di seguito indicate:

- coordinamento tecnico e scientifico del complessivo sistema delle attività dei Programmi di

monitoraggio marino;

- realizzazione delle attività dei Programmi di monitoraggio marino di propria competenza;
- gestione e l'aggiornamento del Sistema Informativo Centralizzato (SIC) di raccolta, gestione e condivisione a livello comunitario dei dati ambientali della Strategia Marina;
- supporto tecnico-scientifico per l'aggiornamento dei Programmi di Misure di cui al D.P.C.M. 10 ottobre 2017;
- supporto alla cooperazione regionale e alle attività unionali ed internazionali connesse all'attuazione della Strategia Marina, con particolare riguardo alla Common Implementation Strategy (CIS);

Dato atto che ISPRA svolge attività orientate all'acquisizione di conoscenze scientifiche e criteri metodologici nelle materie regolate dalle norme sopracitate, supporto tecnico e scientifico per l'attuazione delle politiche nazionali ed internazionali per la tutela degli ambienti marini e costieri, nonché funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del MASE e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

Preso atto che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21.10.2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (Convenzioni ed Accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

Considerato che quanto sopra richiamato, in ordine all'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, trova ulteriore conferma nelle Delibere ANAC n. 496 del 10 giugno 2020 e n. 179 del 3 maggio 2023;

Dato atto che l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Dato atto inoltre che, nell'ambito dello studio sulle tematiche della Strategia Marina, ai fini del conseguimento degli obiettivi prioritari della Direttiva 2008/56/CE, come recepita dal D.Lgs. 190/2010, è prevista l'effettuazione di un'attività di monitoraggio relativo alla deposizione atmosferica secca e umida di composti azotati e contaminanti per il Descrittore 5 (Eutrofizzazione);

Dato atto infine che, per la realizzazione degli obiettivi del Progetto, ISPRA, anche in ragione dei principi di efficacia e di efficienza, intende promuovere la continuità della collaborazione per l'esecuzione delle attività nell'ambito della Strategia Marina con particolare riferimento al secondo ciclo di monitoraggio 2020-2026, ai sensi del Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2021;

Ricordato che, per l'effettuazione di detta attività, ISPRA, ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana hanno stipulato in data 25.10.2021 una specifica Convenzione, comprensiva di Allegato Tecnico (rif. ns. DDG n. 164 del 12.12.2021) che descrive i compiti e le attività previste per ciascuna Parte, disciplina i reciproci rapporti tra le Parti, nonché le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, scaduta in data 31.10.2023 successivamente prorogata al 31.12.2023 (rif. ns. DDG n. 78 del 10.04.2024);

Dato altresì atto che ISPRA, in considerazione della sinergia e dello stretto rapporto di collaborazione tra i ricercatori dei vari Enti, che già hanno sperimentato con successo lo sviluppo di metodologie e strategie per la valutazione dello stato ambientale in linea con il programma di

monitoraggio della Strategia Marina definito dal D.M. 2 febbraio 2021, ha individuato ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana come Enti controparte di specifica convenzione per la realizzazione del programma di monitoraggio relativo alla deposizione atmosferica secca e umida di composti azotati e contaminanti per il Descrittore 5 (Eutrofizzazione), nell'ambito dell'Accordo triennale 2024-2026 MASE-ISPRA-ARPA capofila per l'implementazione del D.lgs. 190/2010;

Preso pertanto atto della Convenzione, comprensiva di allegato tecnico, che ne è parte integrante e sostanziale (Allegato "1"), che disciplinano i reciproci rapporti tra le Parti per la realizzazione del programma di monitoraggio relativo alla deposizione atmosferica secca e umida di composti azotati e contaminanti per il Descrittore 5 (Eutrofizzazione) per gli anni 2025 e 2026, nonché le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, e del format di rendicontazione (Allegato "2");

Considerato che per il raggiungimento delle finalità della presente Convenzione ISPRA supporta finanziariamente le spese relative all'attuazione del progetto entro un limite massimo di € 332.000,00 (somma comprensiva di ogni onere specificatamente previsto dalla presente convenzione e fuori campo IVA art. 4 D.P.R. 633/72) nel biennio 2025-2026;

Preso atto inotre che, come indicato all'art. 7 della Convenzione, il versamento del rimborso da parte di ISPRA avverrà successivamente al trasferimento dei fondi da parte del MASE e previa verifica dei costi sostenuti, e che nessuna spesa potrà essere riconosciuta alle Parti per le attività avviate prima della sottoscrizione della Convenzione;

Dato atto che, come meglio specificato nell'art. 8 della Convenzione, il supporto finanziario di ISPRA previsto per ARPAT, a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti nel biennio 2025-2026, è quantificato in massimo € 102.000,00 (2025: € 35.000,00; 2026: € 67.000,00) che saranno erogati secondo le modalità ivi dettagliate, previo benestare del Responsabile della Convenzione individuato all'art. 13 e dietro presentazione di specifici rendiconti, nelle modalità stabilite agli artt. 9 e 10 della Convenzione;

Dato atto che la Convenzione entra in vigore dalla data di stipula 8 settembre 2025 e terminerà il 30 novembre 2026 salvo proroga, per giustificati motivi, previo accordo tra le Parti, entro il termine di scadenza della stessa, nell'eventualità di proroga dell'Accordo ISPRA-MASE.;

Dato atto che parte dei servizi previsti per l'esecuzione della Convenzione in oggetto sono parte integrante dell' "Integrazione all'Accordo tra ARPAT e CIBM (Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata "G. Bacci") in attuazione dell'accordo tra Regione Toscana e CIBM, approvato con DGRT n. 783 del 01.07.2024, finalizzato a regolamentare i rapporti tra ARPAT e CIBM per il triennio 2024-2026 e modifica del tariffario", di cui al decreto del Direttore generale n. 148 del 11.08.2025, sottoscritto dalle Parti in data 03.09.2025;

Dato atto che le Parti, così come stabilito dall'art 12 della Convenzione, sottoscriveranno in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, nel quale sono definiti i ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati; a tal fine si allega un fac-simile del modello di Accordo fra Contitolari adottato in ARPAT (Allegato "3"), il cui contenuto verrà condiviso con gli altri contitolari come possibile fattispecie adottabile previo accordo tra le Parti;

Dato pertanto atto che il presente decreto, ai sensi dell'art 10 paragrafo 2 sottoparagrafi c.ii.c. di cui al decreto del Direttore generale n.186/2019, ricomprende il trattamento di dati personali di due o più soggetti, che a norma del GDPR si possano classificare come Contitolari e che tutti i soggetti giuridicamente diversi che concorrono al trattamento, devono sottoscrivere un accordo, nel quale si dà atto degli impegni comuni e comune responsabilità, nell'eseguire trattamenti all'interno di un preciso processo che prevede il trattamento di dati personali; ARPAT a tale scopo ha adottato un modello di Data Protection Agreement per definire le clausole contrattuali di contitolarità, il cui contenuto verrà condiviso successivamente con gli altri contitolari, come possibile fattispecie adottabile previo accordo tra le Parti;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dalla Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dalla Direttrice amministrativa e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 08.09.2025 della Convenzione per la collaborazione tra ISPRA, ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana nell'ambito dello studio sulle tematiche della Strategia Marina alla realizzazione del programma di monitoraggio relativo alla deposizione atmosferica secca e umida di composti azotati e contaminanti per il Descrittore 5 (Eutrofizzazione), comprensiva di allegato tecnico, che ne è parte integrante e sostanziale (Allegato "1") che disciplina i reciproci rapporti tra le Parti, le attività da effettuare e le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie - CUP I85G2400003001, e del relativo format di rendicontazione (Allegato "2");
2. di dare atto che per il raggiungimento delle finalità della presente Convenzione ISPRA supporterà finanziariamente le spese relative all'attuazione del progetto entro un limite massimo, per ARPAT, di € 102.000,00 (2025: 35.000,00; 2026: 67.000,00) - somma comprensiva di ogni onere specificatamente previsto dalla presente convenzione e fuori campo IVA art. 4 D.P.R. 633/72 - a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti, nel biennio 2025-2026, per un'attività di monitoraggio relativo alla deposizione atmosferica secca e umida di composti azotati e contaminanti per il Descrittore 5 (Eutrofizzazione);
3. di dare atto che detti rimborsi saranno erogati secondo le modalità dettagliate all'art. 8 stesso, previo benestare del Responsabile della Convenzione individuato e dietro presentazione di specifici rendiconti, nelle modalità stabilite agli artt. 8 e 9 della Convenzione, e secondo le categorie di costi ammissibili a rendicontazione per il rimborso elencati all'art. 10 della stessa;
4. di dare atto che, come indicato all'art. 7 della Convenzione, il versamento del rimborso da parte di ISPRA avverrà successivamente al trasferimento dei fondi da parte del MASE e previa verifica dei costi sostenuti, e che nessuna spesa potrà essere riconosciuta alle Parti per le attività avviate prima della sottoscrizione della Convenzione;
5. di dare atto che parte dei servizi previsti per l'esecuzione della Convenzione in oggetto sono parte integrante dell'Integrazione all'Accordo tra ARPAT e CIBM (Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata "G. Bacci") in attuazione dell'accordo tra Regione Toscana e CIBM, approvato con DGRT n. 783 del 01.07.2024, finalizzato a regolamentare i rapporti tra ARPAT e CIBM per il triennio 2024-2026 e modifica del tariffario", di cui al decreto del Direttore generale n. 148 del 11.08.2025 sottoscritto dalle Parti in data 03.09.2025;
6. di prendere atto che la Convenzione entra in vigore dalla data della stipula, avvenuta in data 8 settembre 2025 e terminerà il 30 novembre 2026 salvo proroga, per giustificati motivi, previo accordo tra le Parti, entro il termine di scadenza della stessa, nell'eventualità di proroga dell'Accordo ISPRA-MASE;
7. di sottoscrivere così come specificato all'art 12 della Convenzione, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa,

l’Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell’art. 26 del GDPR, che definisce ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati; a tal fine si allega un fac-simile del modello di Accordo fra Contitolari adottato in ARPAT (Allegato “3”), il cui contenuto verrà condiviso successivamente con gli altri contitolari, come possibile fattispecie adottabile previo accordo tra le Parti;

8. di dare atto che i rimborsi previsti, corrispondenti ai costi rendicontati per ogni annualità saranno imputati alla voce A.1.e) "Contributi in conto esercizio da altri Soggetti Pubblici" dei rispettivi conti economici dei bilanci consuntivi di competenza;
9. di individuare quale responsabile del procedimento il Dott. Antonio Melley, responsabile della Convenzione per ARPAT, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
10. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la pronta effettuazione delle attività previste dalla Convenzione;
11. di notificare il presente decreto all'Ufficio DPO per la conservazione nel dossier Data Protection, ai sensi del decreto del Direttore generale n. 186 del 31 dicembre 2019;

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 26/09/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 26/09/2025
- Antonio Melley , il proponente in data 26/09/2025
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 26/09/2025
- Sandra Botticelli , Direttore tecnico in data 29/09/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 30/09/2025

CONVENZIONE

tra

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Dott. Luigi Ricci, Direttore del Dipartimento per il Monitoraggio e la Tutela dell'Ambiente e per la Conservazione della Biodiversità,

e

- l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Via Po 5 Codice Fiscale e Partita Iva n. 04290860370, e agli effetti del presente atto rappresentata dalla sostituta del Direttore Generale Dott.ssa Lia Manaresi, di seguito denominata ARPAE;

- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia, con sede a Bari, Corso Trieste 27 Codice Fiscale 05830420724, e agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore Generale Dott. Bruno Vito, di seguito denominata ARPA Puglia;

- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia, con sede a Palermo, Via Cristoforo Colombo complesso Roosevelt località Addaura codice fiscale 97169170822, e agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore Generale Dott. Vincenzo Infantino, di seguito denominata ARPA Sicilia;

- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana, con sede a Firenze, Via N. Porpora, 22 Codice fiscale e Partita IVA: 04686190481, e agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore Generale Dott. Pietro Rubellini, di seguito denominata ARPA Toscana;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la*

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;

- con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
- con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;
- l'ISPRA svolge attività orientate all'acquisizione di conoscenze scientifiche e criteri metodologici nelle materie regolate dalle norme dinanzi citate, nonché di necessario supporto tecnico e scientifico per l'attuazione delle politiche nazionali ed internazionali per la tutela degli ambienti marini e costieri;
- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- con Disposizione n. 1560/DG del 05/07/2024 il Direttore Generale dell'ISPRA, ad integrazione della disposizione n. 981/DG del 16/03/2023, ha delegato al dott. Luigi Ricci, titolare del Centro di responsabilità amministrativa CRA C04, quale Centro avente una propria autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, l'esercizio di funzioni in ordine alla stipula di tutti gli atti di propria pertinenza, quali a titolo esemplificativo accordi, convenzioni e contratti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il MASE, che ha il compito di promuovere e coordinare l'attuazione della direttiva 2008/56/CE recepita con D.lgs 190/2010, ha individuato ISPRA quale unico Ente Pubblico in possesso delle

necessarie competenze tecniche e scientifiche in grado di concorrere al perseguimento degli obiettivi oggetto del citato Decreto;

- la Direzione per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente già nel 2011 si è avvalsa dell'ISPRA per la programmazione e definizione delle attività finalizzate a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del D. Lgs 13 ottobre 2010 n. 190 mediante uno specifico Accordo sino al 31/12/2017 e che con note prot. n. 3470/PNM del 19 febbraio 2018 e n. 6485/PNM del 28 marzo 2018, il Ministero ha confermato ad ISPRA l'esigenza di garantire la continuità della collaborazione con l'Istituto, al fine di assicurare l'attuazione degli adempimenti che scaturiscono dal II ciclo sessennale della Strategia Marina;
- in data 28 gennaio 2021 è stato stipulato un Accordo Operativo ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii., con scadenza al 31 dicembre 2023, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17 del D. lgs 13 ottobre 2010 n. 190 e con il quale il MITE ora MASE affida ad ISPRA il coordinamento tecnico e scientifico del complessivo sistema delle attività dei Programmi di monitoraggio marino; la realizzazione delle attività dei Programmi di monitoraggio marino di propria competenza; la gestione e l'aggiornamento del Sistema Informativo Centralizzato (SIC) di raccolta, gestione e condivisione a livello comunitario dei dati ambientali della Strategia Marina; il supporto tecnico-scientifico per l'aggiornamento dei Programmi di Misure di cui al d.p.c.m. 10 ottobre 2017; il supporto alla cooperazione regionale e alle attività unionali ed internazionali connesse all'attuazione della Strategia Marina, con particolare riguardo alla Common Implementation Strategy (CIS), un Accordo Operativo per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;
- in data 14 febbraio 2024 (Disposizione DG 1409/2024), al fine di dare continuità alle suddette attività, è stato stipulato tra ISPRA e MASE un nuovo Accordo Operativo ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii., con scadenza al 31 dicembre 2026 per gli esercizi finanziari 2024, 2025, 2026, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17 del D. lgs 13 ottobre 2010 n. 190 in cui ISPRA svolge il coordinamento tecnico e scientifico del complessivo sistema delle attività dei Programmi di monitoraggio marino; la realizzazione delle attività dei Programmi di monitoraggio marino di propria competenza; la gestione e l'aggiornamento del Sistema Informativo Centralizzato (SIC) di raccolta, gestione e condivisione a livello comunitario dei dati ambientali della Strategia Marina; il supporto tecnico-scientifico

per l'aggiornamento dei Programmi di Misure di cui al D.P.C.M. 10 ottobre 2017; il supporto alla cooperazione regionale e alle attività unionali ed internazionali connesse all'attuazione della Strategia Marina, con particolare riguardo alla Common Implementation Strategy (CIS), per fornire Supporto tecnico-scientifico e operativo al MASE nel coordinamento necessario alla realizzazione delle attività di monitoraggio previste dal D.M. 11 febbraio 2015 e della gestione del Sistema Informativo Centralizzato della Strategia Marina, per la verifica, validazione, estrazione e pubblicazione dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio e per l'attuazione della Direttiva 2008/56/CE.

- le medesime metodologie per la valutazione dei Descrittori relativi alla strategia marina, per la redazione del report comunitario 2024, utilizzati nel triennio passato nell'ambito dell'accordo stipulato 2021-2023, dovranno essere utilizzati anche per il triennio in corso;
- per la realizzazione degli obiettivi del Progetto, ISPRA, anche in ragione dei principi di efficacia e di efficienza, intende promuovere la continuità della collaborazione per l'esecuzione delle attività nell'ambito della Strategia Marina con particolare riferimento al secondo ciclo di monitoraggio 2020-2026, ai sensi del Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2021;
- l'ISPRA ha già collaborato con l'ARPAE, l'ARPA Puglia, l'ARPA Sicilia e l'ARPA Toscana, con convenzione stipulata in data 25 /10/2021 (Prot. ISPRA 56508) con scadenza al 31/10/2023, al fine di realizzare le attività necessarie agli adempimenti degli obblighi previsti negli artt. 8 e 11 del D.lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010;
- l'ISPRA ha individuato l'ARPAE, l'ARPA Puglia, l'ARPA Sicilia e l'ARPA Toscana, come Enti controparte della presente convenzione, nell'ambito dell'Accordo triennale 2024-2026 MASE-ISPRA-ARPA capofila per l'implementazione del D.lgs. 190/2010, le motivazioni della scelta dello stesso soggetto sono molteplici e risiedono principalmente nella sinergia e nello stretto rapporto di collaborazione tra i ricercatori di entrambi gli enti che hanno già sperimentato con successo lo sviluppo di metodologie e strategie per la valutazione dello stato ambientale in linea con il programma di monitoraggio della Strategia Marina definito dal D.M. 2 febbraio 2021.
- con la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" è stata istituita l'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) che integra le

funzioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, istituita con la legge regionale n. 44 del 1995, e dei Servizi ambiente delle Province;

- l'ARPAE è ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario ed è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica;
- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPA Puglia) è Organo Tecnico della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6, così come modificata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27 (legge istitutiva). ARPA Puglia è preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali anche in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività, così come espressamente stabilito dall'atto istitutivo dell'Agenzia. L'Agenzia svolge un ruolo fondamentale di apporto tecnico e concorso ai compiti istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di gestione di competenza della Regione Puglia, nel rispetto dei principi di complementarietà ed integrazione, che si sostanzia nelle attività istituzionali di monitoraggio e controllo ambientali, informazione ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali oltreché di gestione e studio delle emergenze ambientali e delle relazioni tra ambiente e salute.
- con l'art. 90 della Legge Regionale 3 maggio 2001 n. 6 per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e ss.mm.ii, è istituita ARPA Sicilia
- l'ARPA Sicilia è ente strumentale della Regione siciliana, preposto all'esercizio delle attività tecnico scientifiche connesse alle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente individuate dall'art. 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, titolata "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" ed è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (Convenzioni ed Accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici,

unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

- Le considerazioni che precedono, in ordine all'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, trovano ulteriore conferma nelle Delibere ANAC n. 496 del 10 giugno 2020 e n. 179 del 3 maggio 2023;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- le attività oggetto della presente convenzione rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e della ricerca e di altre attività scientifiche e applicative nel campo delle scienze del mare;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall' ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse e gli allegati tecnici formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente riportate e trascritte.

Articolo 2

(Oggetto)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n.241/1990, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono proseguire il rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise, finalizzate a dare attuazione alle previsioni del d. lgs 13 ottobre 2010 n. 190, come specificate negli Allegati Tecnici, relativi alla realizzazione del programma di monitoraggio relativo alla deposizione atmosferica secca e umida di composti azotati e contaminanti per il Descrittore 5 (Eutrofizzazione).

Articolo 3

(Compiti delle Parti)

Le parti si impegnano a collaborare in un'ottica di sinergia tecnico-scientifica sulle tematiche della Strategia Marina, al fine di conseguire gli obiettivi prioritari della direttiva 2008/56/CE, recepita dal d.lgs. 190/2010, contribuendo in particolare alla realizzazione delle attività relative ai seguenti descrittori: Descrittore 5 (determinazione del contributo derivante dalle deposizioni atmosferiche al budget dei nutrienti in ambito marino). La ripartizione dei compiti tra le parti è specificata in dettaglio nei singoli Allegati tecnici, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. ISPRA si occuperà del coordinamento delle attività di monitoraggio, della validazione e dell'elaborazione finale dei dati, mentre le singole Agenzie effettueranno le attività di raccolta dati sul campo e collaboreranno con ISPRA all'elaborazione dei dati, come dettagliatamente descritto nell'allegato tecnico.

Articolo 4

(Modalità di esecuzione delle attività)

Le attività avranno inizio alla data di sottoscrizione dell'accordo e si concluderanno entro il 30/11/2026, seguendo le tempistiche definite nei cronoprogrammi dei rispettivi Allegati Tecnici. Le modalità operative e la ripartizione delle attività tra le parti sono specificate nel programma operativo di dettagliato, contenuto nei singoli Allegati Tecnici.

Articolo 5

(Proprietà ed utilizzo dei dati)

I dati, le informazioni, le elaborazioni e ogni altro prodotto derivante dall'attuazione della presente convenzione sono di proprietà comune di entrambe le parti e, previa intesa con il MASE, potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione e previo assenso dell'altra Parte. L'altra Parte avrà facoltà di comunicare per iscritto alla Parte interessata i termini e i modi di utilizzo dei prodotti nonché la presenza di Informazioni Riservate, le quali dovranno essere rimosse dalla Parte interessata prima della divulgazione.

In particolare, il relativo utilizzo finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17 del D. lgs 13 ottobre 2010 n. 190, tenendo conto del ruolo istituzionale di Autorità nazionale competente attribuito al MASE dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 190/2010, avverrà previo accordo tra le Parti ed il MASE stesso.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti gli stessi, che quanto realizzato deriva dalla attività di implementazione della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE recepita dal D. lgs 13 ottobre 2010 n. 190.

Articolo 6

(Durata, decorrenza e proroga della Convenzione)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e termina il 30 novembre 2026 e potrà essere prorogata, per giustificati motivi, previo accordo tra le Parti, entro il termine di scadenza della stessa, nell'eventualità di proroga dell'Accordo ISPRA MASE.

Articolo 7

(Attribuzione delle risorse finanziarie per i costi sostenuti)

Per il raggiungimento delle finalità della presente Convenzione l'ISPRA supporta finanziariamente le spese relative all'attuazione del progetto entro un limite massimo di **euro 332.000,00 (euro trecentotrentaduemila/00). Tale somma, comprensiva di ogni onere specificatamente previsto dalla presente convenzione, è da ritenersi fuori campo IVA art. 4 d.p.r. 633/72, nel biennio 2025-2026**. Il versamento del rimborso da parte di ISPRA avverrà successivamente al trasferimento dei fondi da parte del MASE e previa verifica dei costi sostenuti.

Nessuna spesa potrà essere riconosciuta alle Parti per le attività avviate prima della sottoscrizione del presente atto.

Articolo 8

(Modalità e termini di pagamento)

Per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, nel biennio 2025-2026, il supporto finanziario di ISPRA, a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti, sarà così suddiviso:

ARPA	2025	2026	TOTALE
ARPAE Emilia-Romagna	13.000,00	13.000,00	**26.000,00**
ARPA Puglia	35.000,00	67.000,00	**102.000,00**
ARPA Sicilia	35.000,00	67.000,00	**102.000,00**
ARPA Toscana	35.000,00	67.000,00	**102.000,00**
TOTALE	**118.000,00**	**214.000,00**	**332.000,00**

Le risorse finanziarie di cui al precedente comma saranno erogate con le seguenti modalità:

per il 2025:

- il rimborso verrà effettuato previa presentazione del rapporto sulle attività previste dall'allegato tecnico, unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute e all'emissione della rispettiva nota di debito entro, massimo, il 31 dicembre;

per il 2026:

- il saldo a conclusione delle attività dell'anno di competenza, verrà effettuato previa presentazione del rapporto sulle attività previste dall'allegato tecnico, unitamente alla

rendicontazione delle spese sostenute e all'emissione della rispettiva nota di debito, entro il 31 dicembre 2026.

- L'erogazione dei rimborsi è subordinata alla verifica, tramite DURC, della regolarità contributiva delle Parti.

Le note di debito, complete del CUP - Codice Unico Progetto (***I85G24000030001)*** obbligatorio (da inserire nell'apposito campo) e dei riferimenti del progetto, devono essere inviate tramite il sistema di Interscambio SDI, al codice univoco dell'ISPRA UF3ANQ, oppure in alternativa nel caso non fosse possibile, si raccomanda di utilizzare il seguente indirizzo PEC: fatture@ispra.legalmail.it;

L'erogazione delle somme da parte dell'ISPRA ad ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana avverrà previo benestare del Responsabile della convenzione di cui al successivo art. 13

Articolo 9

(Rendicontazione e Rapporti delle attività)

1. Le singole Agenzie provvederanno alla rendicontazione dei costi sostenuti, secondo uno specifico format che sarà fornito, allegato alla presente convenzione, che dovrà esser trasmesso con le modalità previste all'art. 8 di ciascun anno di riferimento, e conserveranno per almeno 5 anni le fatture e tutta la relativa documentazione.
2. Le rendicontazioni dei costi sostenuti, nel rispetto delle norme fiscali, ove connesse, dovranno essere corredate da autocertificazione a firma del responsabile dell'Ente per la presente Convenzione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 che, espressamente, attesti la coerenza degli stessi con le attività realizzate in funzione del presente Atto.
3. Le Parti assumono, ove applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. È facoltà dell'ISPRA richiedere in ogni momento alle singole Agenzie giustificativi dei costi indicati nel rendiconto ed ogni altro documento o informazione ritenuta utile.
5. I rapporti intermedio e finale delle attività dovranno dare adeguata rappresentazione del rispetto del cronoprogramma delle attività e della correttezza dello svolgimento delle medesime.

Articolo 10

(Costi ammissibili)

1. Le categorie di costi ammissibili a rendicontazione per il rimborso sono i seguenti:
   a. personale a tempo determinato e atipico (contratti di ricerca, borse di studio, borse di dottorato, contratti di collaborazione o consulenza);
   b. missioni;
   c. servizi di supporto operativo, funzionali all'attuazione dei POA;
   d. rate di ammortamento di materiale tecnico durevole, funzionale all'attuazione dei POA;
   e. materiali di consumo (direttamente connessi alle attività di monitoraggio);
   f. 5% spese generali/spese di gestione.
2. Sono considerati ammissibili per ciascuna delle categorie sopra elencate i costi, come dettagliati nel POA, effettivamente liquidati e rendicontati, secondo il principio della competenza temporale.
3. I costi effettivamente liquidati relativi ad una delle categorie sopra indicate sono ritenuti ammissibili se:
   a. non finanziati da altre risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie;
   b. necessari allo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo e funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dai POA;
   c. registrati nella contabilità dell'ente e identificabili in maniera chiara e univoca;
   d. corrispondenti a pagamenti effettivamente effettuati e senza alcuna possibilità di recupero;
   e. giustificati per l'intero importo rendicontato da documenti contabili di equivalente valore probatorio, in originale ed in regola con la normativa fiscale e contabile;
   f. sostenuti nel rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e lavori.

Articolo 11

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 dl 26/10/1972 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'imposta di bollo sarà assolta dall'ARPAE, dall'ARPA Puglia, dall'ARPA Sicilia e dall'ARPA Toscana in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n° 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018.

Art.12

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

Articolo 13

(Nomina dei Responsabili della Convenzione)

- Il Responsabile dell'esecuzione della Convenzione per l'ISPRA è: la Dott.ssa Nicoletta Calace
- I Responsabili dell'esecuzione della Convenzione per le singole Agenzie sono:
- per l'Arpa Emilia Romagna è la Dott.ssa Cristina Mazziotti
- per l'Arpa Puglia è il Dott. Nicola Ungaro
- per l'Arpa Sicilia è il Dott. Salvatore Campanella
- per l'Arpa Toscana è il Dott. Antonio Melley

Articolo 14

(Domicilio)

Ai fini e per gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- l'ISPRA in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, PEC protocollo.ispra@ispra.legalmail.it;
- ARPAE presso la sede della Struttura Oceanografica Daphne in Cesenatico, (FC), Viale A. Vespucci 2, PEC: aoosod@cert.arpa.emr.it;
- Arpa Puglia in Bari, Corso Trieste 27, PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
- Arpa Sicilia in Palermo, Via Cristoforo Colombo complesso Roosevelt località Addaura, PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it;
- Arpa Toscana in Firenze, Via N. Porpora, 22 - 50144 PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it;

Articolo 15

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Art 16

(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento correttamente eseguite.

Articolo 17

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovranno insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Articolo 18

(Normativa applicabile)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per ISPRA

DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

Il Direttore

Dott. Luigi Ricci

(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: LUIGI RICCI
Data: 11/06/2025 16:09:21

Per ARPAE

La sostituta del Direttore Generale

Dott.ssa Lia Manaresi

(firmato digitalmente)

LIA
MANARESI
13.06
.2025
09:07:48
UTC

Per Arpa Puglia

Il Direttore Generale

Dott. Bruno Vito

(firmato digitalmente)

BRUNO VITO
03.07.2025
14:31:35
GMT+02:00

Per Arpa Sicilia

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Infantino

(firmato digitalmente)

VINCENZO INFANTINO
2025.07.08 19:47:05
Signer:
CN=VINCENZO INFANTINO

Per Arpa Toscana

Il Direttore Generale

Dott. Pietro Rubellini

(firmato digitalmente)

ARPAT
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
INSIEME PER UN FUTURO SOSTENIBILE

PIETRO RUBELLINI
ARPAT
09.09.2025 13:08:40 GMT+02:00

ALLEGATO TECNICO

Deposizione atmosferica (D5 Eutrofizzazione)

ACCORDO OPERATIVO STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 E SS.MM.II., DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 190/2010 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/56/CE (DIRETTIVA QUADRO SULLA STRATEGIA MARINA) PER IL TRIENNIO 2024-2026.

TRA

ISPRA -Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

E

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE)

E

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA Puglia)

E

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia (ARPA Sicilia)

E

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana (ARPA Toscana)

1. OGGETTO

Accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra ISPRA e ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana nell'ambito dello studio sulle tematiche della Strategia Marina ai fini del conseguimento degli obiettivi prioritari della Direttiva 2008/56/CE, come recepita dal D.lgs. 190/2010.

In particolare, con questo accordo ISPRA e ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana si impegnano ad effettuare il programma di monitoraggio relativo alla deposizione atmosferica secca e umida di composti azotati e contaminanti per il Descrittore 5 (Eutrofizzazione).

2. DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA'

ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana metteranno in esercizio stazioni di monitoraggio con centraline dedicate alla raccolta dei campioni di deposizione secca e umida nelle località di seguito indicate:

Tabella 1 – Localizzazione centraline per raccolta dei campioni di deposizione secca e umida.

N. Centraline	**Sotto-regione**	**Localizzazione**	**ARPA**
1	Mar Adriatico	Nord Adriatico	Emilia-Romagna
1	Mar Adriatico	Isole Tremiti	Puglia
1	Mar Ionio e Mediterraneo Orientale	Isola di Lampedusa	Sicilia
1	Mar Mediterraneo Occidentale	Isola di Pianosa	Toscana

I campionatori per la raccolta della deposizione secca e umida sono stati acquistati da ISPRA nel numero complessivo di n. 6 in modo da garantire la disponibilità di n. 2 campionatori di riserva in caso di guasto.

ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana effettueranno campagne di monitoraggio tali da garantire il prelievo del materiale di raccolta per deposizione secca e umida con frequenza mensile, condizioni meteo-marine permettendo.

ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana, effettueranno l'analisi dei campioni (umidi e secchi) mediante metodica di prelievo, estrazione ed analisi secondo metodologie e tecniche che verranno congiuntamente definite e condivise tra le Agenzie. I parametri da analizzare sono i seguenti:

a. Deposizione umida: azoto totale, ione nitrato, ione ammonio, fosforo totale, ione fosfato, ione calcio, ione magnesio, ione sodio e ione potassio, ione solfato, ione cloruro, pH

b. Deposizione secca: azoto totale, ione nitrato, ione nitrito, ione ammonio, fosforo totale, ione fosfato

c. ISPRA predisporrà gli standard informativi e i flussi dati sul SIC – Sistema Informativo Centralizzato http://www.db-strategiamarina.isprambiente.it per la trasmissione dei dati di monitoraggio della deposizione atmosferica da parte di ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana;

d. ISPRA avrà inoltre il compito di effettuare l'analisi statistica per la definizione di opportuni fattori di deposizione;

e. ISPRA e ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana collaboreranno alla stesura di elaborati di ricerca e lavori scientifici di sintesi secondo modalità che saranno concordate tra le parti.

3. PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO

ATTIVITA' A: Messa in esercizio delle stazioni di monitoraggio con centraline per la raccolta dei campioni di deposizione secca e umida da parte di ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana distribuite secondo quanto indicato in Tabella 1. La stazione di monitoraggio deve essere fornita di alimentazione elettrica.

ATTIVITA' B:

- Attività B.1: Predisposizione degli standard informativi e implementazione dei flussi dati sul SIC – Sistema Informativo Centralizzato http://www.db-strategiamarina.isprambiente.it da parte di ISPRA al fine di consentire ad ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana la trasmissione dei dati di monitoraggio della deposizione atmosferica.

-Attività B.2: Campionamento e analisi chimica dei parametri da deposizione secca e umida indicati ai sopraindicati punti a e b del paragrafo 2 da parte di ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana, ciascuna per la rispettiva stazione di monitoraggio indicata in Tabella 1.

ATTIVITA' C:

-Attività C.1: Trasmissione delle relazioni intermedia e finale delle attività di monitoraggio e la rendicontazione economica.

- Attività C.2: Trasmissione dei dati di monitoraggio derivanti dall'attività B.2 sul SIC – Sistema Informativo Centralizzato http://www.db-strategiamarina.isprambiente.it da parte di ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana con cadenza semestrale.

4. TEMPISTICHE

4.1. Le attività A e B si svolgeranno a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo e si concluderanno il 31 ottobre 2026 secondo le tempistiche riportate nel cronoprogramma;

4.2. L'attività C si svolgerà secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma e si concluderà il 30 novembre 2026.

5. REFERENTI SCIENTIFICI

5.1. Il Referente tecnico-scientifico per ARPAE è: Dr.ssa Cristina Mazziotti

5.2. Il Referente tecnico-scientifico per ARPA Puglia è: Dott. Nicola Ungaro

5.3. Il Referente tecnico-scientifico per ARPA Sicilia è: Dott. Salvatore Campanella

5.4. Il Referente tecnico-scientifico per ARPA Toscana è: Dott. Antonio Melley

5.5. Le Referenti tecnico-scientifico per ISPRA sono: Dott.ssa Nicoletta Calace e Dott.ssa Daniela Berto

Crono programma

Attività	Mag/25	Giu/25	Lug/25	Ago/25	Set/25	Ott/25	Nov/25	Dic/25
A.								
B.1								
B.2								
C.1								
C.2								

Attività	Gen/26	Feb/26	Mar/26	Apr/26	Mag/26	Giu/26	Lug/26	Ago/26	Set/ 26	Ott/26	Nov/26	Dic/26
A.												
B.1												
B.2												
C.1												
C.2												

- **RIMBORSO A SOSTEGNO DEI COSTI SOSTENUTI**

A titolo di ristoro delle spese sostenute l'ISPRA provvederà ad erogare a ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana la somma di € 332.000,00 (euro trecentotrentaduemila/00).

Tale somma è concordata come sostegno dei costi che saranno sostenuti dalle ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana per lo svolgimento delle attività previste da questo Allegato tecnico di dettaglio e verrà così ripartita per i due anni di attività:

ARPA	2025	2026	TOTALE
ARPAE Emilia-Romagna	13.000,00	13.000,00	26.000,00
ARPA Puglia	35.000,00	67.000,00	102.000,00
ARPA Sicilia	35.000,00	67.000,00	102.000,00
ARPA Toscana	35.000,00	67.000,00	102.000,00
TOTALE	**118.000,00**	**214.000,00**	**332.000,00**

ACCORDO OPERATIVO ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm. ii. tra MATTM-PNM e ISPRA per l'attuazione del Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE (Direttiva Quadro sulla Strategia Marina) triennio 2024-2026

1. Dati sul progetto					
PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI					
SOGGETTO BENEFICIARIO	**ISPRA -ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE**				
SOGGETTO ATTUATORE					
DATA SOTTOSCRIZIONE		**ACCORDO**			
Periodo di riferimento - da		a			
1.1. Dati Relativi al soggetto attuatore					
Denominazione:					
Indirizzo:					
Codice fiscale					
Partita IVA					
Conto Corrente:					
Denominazione banca:					
SWIFT:					
IBAN:					
1.2 Dati relativi al Legale rappresentante					
Nome e cognome:					
Incarico:					
Ente:					
Telefono:					
e-mail:					
1.3 Dati relativi al project manager del soggetto attuatore					
Nome e cognome:					
Incarico:					
Ente:					
Telefono:					
e-mail:					
Ulteriore e-mail:					
1.4 Status IVA del soggetto attuatore					
	status IVA:	FUORI CAMPO IVA ART. 4 DPR 633/72	% IVA indetraibile:	100	
luogo e data	Il legale rappresentante		Firma		
			Documento firmato digitalmente		

ACCORDO OPERATIVO ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm. ii. tra MATTM-PNM e ISPRA per l'attuazione del Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE (Direttiva Quadro sulla Strategia Marina) Triennio 2024-2026

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,

Il sottoscritto _____

nata a _____ il _____

residente a _____ in Via _____

in qualità di legale rappresentante di

_____,

consapevole delle responsabilità penale prevista

dall'art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA CHE

1. nessuna delle spese rendicontate è stata finanziata da altre risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie;

2. tutte le spese rendicontate sono necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi definiti tra le Parti;

3. tutte le spese rendicontate sono registrate nella contabilità dell'ente ed identificabili in maniera chiara e univoca;

4. tutte le spese rendicontate corrispondono a pagamenti effettivamente sostenuti e non esiste alcuna possibilità di recupero;

5. tutte le spese sono supportate per l'intero importo rendicontato da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, in originale ed in regola con la normativa fiscale e contabile;

6. tutte le spese rendicontate sono state sostenute nel rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e lavori.

data	Il legale rappresentante	Firma
		Documento firmato digitalmente

2. Riepilogo dei costi sostenuti nell'ambito dell'ACCORDO OPERATIVO ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm. ii. tra MATTM-PNM e ISPRA per l'attuazione del Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE (Direttiva Quadro sulla Strategia Marina) Triennio 2024-2026	

3. Spese di personale, a tempo indeterminato, determinato e atipico		€ -
3.1 personale a tempo indeteminato	€ -	
3.2 personale a tempo determinato	€ -	
3.2 personale atipico	€ -	
3.3 consulenti	€ -	
4. Spese per missioni		€ -
5. Spese di formazione personale		€ -
6. Spese per servizi		€ -
7. Spese per materiale tecnico durevole		€ -
8. Spese per materiale di consumo		€ -
9. 5% spese generali/spese di gestione.		€ -
Totale dei costi sostenuti		€ -

Contributo concesso	€ -		
Totale dei costi sostenuti nel periodo	€ -	% realizzazione	#DIV/0!
Importo residuo	€ -		

3.1 Spese oneri accessori personale a tempo indeterminato

							giustificativo di spesa	mandato di pagamento	
Nominativo	Qualifica	mensilità	Oneri accessori mensili	Costo orario degli oneri accessori	N. ore lavorate nel progetto	costo da imputare al progetto (E*F)	cedolino paga n.	n.	data
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
					a.2 TOTALE personale a tempo indeterminato	**€ -**			

Altri documenti giustificativi di spesa						
nominativo	contratto n.	data contratto	Matricola			

3.2 Spese personale a tempo determinato

						giustificativo di spesa	mandato di pagamento	
Nominativo	Qualifica	mensilità	costo aziendale mensile	% da imputare al progetto	costo da imputare al progetto	cedolino paga n.	n.	data

a.2 TOTALE personale a tempo determinato € -

Altri documenti giustificativi di spesa				durata incarico	
nominativo	contratto n.	data contratto	Matricola	da	a

3.3 Spese personale atipico

							giustificativo di spesa		mandato di pagamento	
Nominativo	Qualifica	mensilità	imponibile	IRAP	totale			cedolino paga n.	n.	data
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
			a.3 TOTALE personale atipico		€ -					

Altri documenti giustificativi di spesa				durata incarico	
nominativo	contratto n.	data contratto	altro	da	a

3.4 Consulenti

Nominativo	mensilità	imponibile	IVA	totale	% tempo dedicato al progetto	costo da imputare al progetto	giustificativo di spesa		mandato di pagamento	
							fattura n.	data	n.	data
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
				-		-				
					a.4 TOTALE consulenti	-				

Altri documenti giustificativi di spesa				durata incarico	
nominativo	oggetto incarico	atto di conferimento	data atto	da	a

4. Spese per missioni

							giustificativo di spesa		mandato di pagamento -		
Nominativo	motivo della missione	luogo	data	imponibile	IVA	totale	fattura n. cedolino n. riepilogo missione n.	data	n.	data	ore missione (in centesimi)
				b. TOTALE missioni		**€ -**					

5. Spese di formazione personale

					giustificativo di spesa			mandato di pagamento	
oggetto	nominativo	imponibile	IVA	totale	fattura n.	data	soggetto emittente	n.	data
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					

c. TOTALE formazione -

Altri documenti giustificativi di spesa				durata incarico	
nominativo	oggetto incarico	atto di conferimento	data atto	da	a

6. Spese per servizi

					giustificativo di spesa		mandato di pagamento	
oggetto	fornitore	imponibile	IVA	totale	fattura n.	data	n.	data
			d. TOTALE servizi	€ -				

Altri documenti giustificativi di spesa					
oggetto	fornitore	tipo provvedimento	n. provvedimento	ata provvedimen	altro

7. Spese per materiale durevole

							giustificativo di spesa		mandato di pagamento	
oggetto	**fornitore**	**imponibile**	**IVA**	**totale**	**aliquota amm.to**	**quota amm.to**	**fattura n.**	**data**	**n.**	**data**
			€ -	€ -		€ -				
			€ -	€ -		€ -				
			€ -	€ -		€ -				
			€ -	€ -		€ -				
			€ -	€ -		€ -				
			€ -	€ -		€ -				
			€ -	€ -		€ -				
			€ -	€ -		€ -				
			€ -	€ -		€ -				
			€ -	€ -		€ -				
			€ -	€ -		€ -				
			€ -	€ -		€ -				
			€ -	€ -		€ -				
				e. TOTALE ammortamento		**€ -**				

Altri documenti giustificativi di spesa					
oggetto	fornitore	tipo provvedimento	n. provvedimento	data provvedimento	altro

8. Spese per materiali di consumo

					giustificativo di spesa		mandato di pagamento	
oggetto	**fornitore**	**imponibile**	**IVA**	**totale**	**fattura n.**	**data**	**n.**	**data**
				€ -				
				€ -				
				€ -				
				€ -				
				€ -				
				€ -				
				€ -				
				€ -				
				€ -				
				€ -				
				€ -				
				€ -				
				€ -				
		f. TOTALE materiali di consumo		**€ -**				

Altri documenti giustificativi di spesa					
oggetto	fornitore	tipo provvedimento	n. provvedimento	data provvedimento	altro

Clausole Contrattuali Contitolarità

Data Protection Agreement

1 Scopo del documento

Il presente documento ha per obiettivo quello di fornire un facsimile di accordo Data Protection (Data Protection Agreement) nel caso in cui la relazione che si viene ad instaurare per il trattamento di dati personali sia fra due soggetti o più soggetti, che a norma del GDPR si possano classificare come Contitolari rispetto ai trattamenti nei quali vengono coinvolti dati personali.

Si tratta di due o più soggetti giuridicamente diversi che concorrono ognuno per proprie parti all'interno di una unica finalità e determinano congiuntamente i mezzi attraverso i quali eseguire i trattamenti di dati personali. Questi soggetti pertanto devono sottoscrivere un accordo, nel quale si dà atto degli impegni comuni e comune responsabilità, nell'eseguire trattamenti all'interno di un preciso processo che prevede il trattamento di dati personali.

Il facsimile che segue, deve essere ovviamente compilato e personalizzato sulla base di quanto e come ogni soggetto contribuisce al processo complessivo, pertanto costituisce una linea guida nella formalizzazione dell'accordo.

L'articolato che segue può essere oggetto di uno specifico accordo od essere inserito all'interno di atti convenzionali o protocolli di intesa che vengono sottoscritti per regolare anche altri rapporti oltre alla Data Protection.

1 Fac-simile di Accordo Contitolarità

Accordo di contitolarità
(Data Protection Agreement)

Tra

La REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale , con sede in _____, rappresentata dal dirigente del [*Settore/direzione]*_____, Dott._____,nella sua qualità di delegato del titolare del trattamento
E
[Titolare 1], con sede in _____, rappresentata da_____, Dott._____, nella sua qualità di _____
E
[aggiungere altri eventuali contitolari, se presenti]

(di seguito, congiuntamente, i *"Contitolari"*)

Premesso che:

- Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali prevede la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. In tal senso si esprime l'art. 26 del Regolamento UE che configura tali soggetti quali "contitolari" del trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un *accordo* interno;
- Le linee guida dell'EDPB n. 7/2020 precisano che sussiste la contitolarità quando varie parti determinano, per specifici trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il titolare del trattamento tenendo conto che la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale*;*
- In relazione a quanto delineato dalle citate linee guida, i rapporti tra contitolari possono quindi articolarsi in modo *asimmetrico,* nel senso che in alcune situazioni i soggetti coinvolti possono determinare in misura diversa le finalità e/o i mezzi e conseguentemente ciascuno di essi risponde solo per una parte del trattamento;

Richiamati:
[
Richiamare in elenco la legge/regolamento/atto/contratto/progetto….che definiscono la base di liceità, le finalità e le attività di trattamento oggetto dell'accordo per ciascun contitolare
]

Considerato che:
- il Regolamento UE 2016/679 richiede ai Titolari del trattamento di comprovare, in applicazione del principio di accountability**,** anche tramite evidenze le valutazioni, le scelte e le misure adottate a garanzia della protezione dei dati personali;
- Il Regolamento UE 2016/679 presuppone quindi la definizione di un modello "organizzativo" con ruoli, compiti e responsabilità dei vari attori coinvolti nelle attività, nonché del perimetro di azione di ciascun soggetto per quanto riguarda il trattamento e la gestione di dati personali, sancito dalla sottoscrizione di un accordo interno tra le parti ex art. 26 GDPR;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse, richiami e considerata

1.1 Le premesse, i richiami e i considerata costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2
Oggetto dell'accordo

2.1 Il presente accordo di contitolarità regolamenta l'ambito di azione e le responsabilità dei contitolari del trattamento in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679, compreso il rapporto con gli interessati. In particolare, l'accordo ha lo scopo di definire i compiti dei contitolari relativamente alle attività di trattamento dei dati personali riconducibili a ciascuno di essi.

Art. 3
Attività di trattamento dei dati personali di ciascun contitolare

3.1 Il Regolamento UE 2016/679 insiste sulla necessità di delineare con chiarezza i ruoli, i compiti e le responsabilità per garantire principalmente i diritti delle persone interessate (soggetti a cui si riferiscono i dati personali).
3.2 Come descritto in premessa, quando due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento essi sono *contitolari* e in quanto tali sono tenuti, ciascuno per la propria parte, ad adottare le relative misure, tecniche e organizzative, per garantire la protezione dei dati personali.
3.3 I Contitolari svolgono i propri compiti nel rispetto dei principi di finalità, di proporzionalità e di minimizzazione dei dati personali trattati e trattano i dati degli interessati (persone fisiche) congiuntamente come di seguito descritto per una migliore gestione delle attività finalizzate alla realizzazione delle finalità di ciascuno.

A tal fine si specifica quanto segue (se necessario suddividere in fasi il trattamento):

La **Regione toscana - Giunta regionale** nell'ambito del presente accordo di contitolarità ha il compito di:

[
Descrivere i compiti svolti

]

Tali funzioni comportano il trattamento dei seguenti dati personali (specificare la tipologia di dati, le categorie degli interessati e la loro numerosità atta ad individuare se trattasi di trattamento su larga scala):
[
- □ …..
- □ …..
- □ ….
- □

]
e lo svolgimento delle seguenti operazioni di trattamento:
[

- …..
- …..
- ….
-

]

Il [Titolare 1] nell'ambito del presente accordo di contitolarità ha il compito di:

[

Descrivere i compiti svolti

]

Tali funzioni comportano il trattamento dei seguenti dati personali (specificare la tipologia di dati, le categorie degli interessati e la loro numerosità atta ad individuare se trattasi di trattamento su larga scala)::

[

- …..
- …..
- ….
-

]

e lo svolgimento delle seguenti operazioni di trattamento:

[

- …..
- …..
- ….
-

]

[ripetere per ogni titolare che concorre all'accordo di contitolarità]

Art. 4
Modalità di trattamento

4.1 La **Regione toscana - Giunta regionale** tratterà i dati con modalità Cartacea [*descrizione sommaria del processo e dei trattamenti di cui è composto*] e/o digitale, attraverso il seguente applicativo _____ *[descrizione sommaria del processo di trattamento]*_____

4.2 Il *[titolare 1]* tratterà i dati con modalità Cartacea [*descrizione sommaria del processo e dei trattamenti di cui è composto*] e/o digitale, attraverso il seguente applicativo _____ [*descrizione sommaria del processo di trattamento*]_____

[ripetere per ogni titolare che concorre all'accordo di contitolarità]

Schema riassuntivo dei dati trattati, delle finalità e modalità del trattamento

Contitolarità del trattamento	Categoria di interessati	Tipologia dei Dati	Finalità del trattamento	Modalità del trattamento

Art. 5
Soggetti designati al trattamento e destinatari dei dati

5.1 I contitolari si impegnano ad istruire ed autorizzare il personale facente parte della propria organizzazione a trattare i dati personali e a nominare, laddove sussistono i presupposti, come responsabili del trattamento i soggetti esterni che potrebbero eventualmente intervenire nelle operazioni di trattamento per conto dei contitolari stessi.
5.2 Inoltre, i dati di natura personale potranno essere trasmessi a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

[indicare le categorie di persone fisiche o giuridiche, le autorità pubbliche, il servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati]:

- ….
- ….
- ….

Art. 6
Informativa Privacy

6.1 Il [*indicare il contitolare/i che raccoglie i dati]si impegna a fornire, in sede di raccolta del dato, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, scritta con linguaggio chiaro e semplice. Nello specifico l'informativa privacy verrà inserita nella piattaforma/sito web/modulo cartaceo/ affissa in luogo accessibile al pubblico…,* consentendo ai soggetti interessati di prenderne visione.
6.2 I contitolari si impegnano a fornire supporto al contitolare sopra individuato nella redazione dell'informativa.

Art.7
Esercizio dei diritti dell'interessato

7.1 Tutte le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 saranno gestite, per conto e nell'interesse di tutti i Contitolari, dal_____(*dati di contatto del contitolare indicato*), rivolgendosi al **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO),** contattabile all'indirizzo mail: _____ *[o altro canale di comunicazione/contatto].*

7.2 Gli interessati potranno esercitare, comunque, i propri diritti anche nei confronti di ciascun contitolare, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del GDPR.
7.3 Le parti si impegnano a fornire supporto, per quanto di rispettiva competenza, agli altri contitolari per dare seguito alle richieste degli interessati.

Art. 8
Sicurezza del trattamento

8.1 Nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, i contitolari, nei limiti delle funzioni esercitate e delle rispettive prerogative, tenendo conto anche dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità di trattamento, devono adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. Le parti stabiliscono che le misure tecniche e organizzative adeguate sono le seguenti *[indicare ,in ragione dell'oggetto del contratto, le misure adeguate per ciascuna categoria che si ritiene di richiedere sotto elencata]*:

- *misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali:*_____
- *misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento:*_____
- *misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:*_____*;*
- *procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento*
- *misure di identificazione e autorizzazione dell'utente*
- *misure di protezione dei dati durante la trasmissione*
- *misure di protezione dei dati durante la conservazione*
- *misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati*
- *misure per garantire la registrazione degli eventi*
- *misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita*
- *misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica*
- *misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti*
- *misure per garantire la minimizzazione dei dati*
- *misure per garantire la qualità dei dati*
- *misure per garantire la conservazione limitata dei dati*
- *misure per garantire la responsabilità*
- *misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione].*

8.2 Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), ciascun Contitolare applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.
8.3 Nei casi in cui ciascun Contitolare effettui trattamenti di conservazione dei dati personali nel proprio sistema informativo, deve garantire la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto e deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

8.4 Ciascun Contitolare attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017.
8.5 I Contitolari, in quanto parti dell'Accordo si impegnano a stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, sia con riferimento a strumenti, archivi e supporti cartacei, sia con riferimento a strumenti e mezzi digitali e informatici utilizzati.

Art. 9
Data Breach

9.1 Si intende per Data Breach ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal titolare del trattamento.
9.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento, in caso di violazione di dati personali, notifica la violazione all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica non sia effettuata entro 72 ore è corredata dai motivi di ritardo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo qualora la violazione di dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
9.3 Titolare del trattamento per la gestione di eventuali Data Breach è _____, il quale si atterrà alla disciplina per la gestione delle violazioni dei dati. Ciascun contitolare dovrà pertanto comunicare tempestivamente al _____ gli eventuali casi di data breach per la valutazione congiunta del fenomeno e per le eventuali comunicazioni al Garante e agli interessati. In caso di valutazioni non concordi tra i contitolari la valutazione ultima sarà rimessa al contitolare su cui insiste la violazione dei dati personali.
9.4 Ciascun contitolare si impegna a fornire, per quanto di rispettiva competenza, specifico report relativo alla violazione di sicurezza occorso entro il termine sopra indicato; tale documento dovrà contenere quantomeno:

a) una descrizione relativa alla natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, dell'indicazione delle categorie e del numero approssimativo di interessati in questione nonché delle categorie e del numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
b) l'indicazione del nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c) una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d) una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Art. 10
DPIA

10.1 Per ogni nuova iniziativa che comporti l'utilizzo di nuove tecnologie per il trattamento dei dati, o in caso di modifiche di strumenti del trattamento già adottati, i Contitolari si impegnano a collaborare per la valutazione dei rischi connessi e delle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei dati personali, secondo i dettami dell'art. 35 Regolamento UE 2016/679.

10.2 Il punto di contatto _____ individuato dalle parti indicherà la metodologia da adottare e si impegnerà a raccogliere le singole valutazioni d'impatto prodotte dai singoli contitolari.

Art. 11
Le persone di contatto delle Parti

11.1 Qualora risultasse necessario e per ogni evenienza, le Parti forniscono reciprocamente le informazioni richieste sui dati trattati nella relativa area funzionale.
11.2 Le persone di contatto delle Parti sono i rispettivi responsabili _____.
11.3 Le Parti danno immediata comunicazione di qualsiasi cambiamento, es. sostituzione, riguardo la persona individuata come punto di contatto, ovvero ciascun referente per le medesime.
11.4 Le parti si impegnano a comunicare altresì il nominativo e i recapiti del Responsabile per la Protezione dei dati (RPD, ove nominati.

Art. 12
I responsabili del trattamento

12.1 Qualora una della Parti intenda avvalersi di responsabili del trattamento nell'ambito del presente accordo, essa si impegna a stipulare uno specifico contratto ai sensi dell'art. 28 del GDPR e a darne comunicazione in forma scritta alle altre Parti, prima della stipula dello stesso.
12.2 Le Parti si informano reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi modifica riguardo la nomina e/o la sostituzione dei responsabili del trattamento e individuano solamente fornitori che garantiscano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e delle disposizioni del presente accordo.
12.3 Non sono considerati servizi, ai sensi del presente articolo, quelli di cui le Parti si avvalgono in forma di supporto accessorio, come ad esempio i servizi di telecomunicazione e manutenzione occasionale.
12.4 In ogni caso, le Parti sono tenute a stipulare opportuni accordi contrattuali in conformità alla legge e ad adottare misure di controllo al fine di garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali, anche nel caso di servizi aggiuntivi forniti da terzi.

Art. 13
I registri delle attività di trattamento

13.1 I contitolari tengono e aggiornano, ove previsto, il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 1 del GDPR e lo comunicano laddove necessario agli altri contitolari.

Art. 14
Trasferimento dei dati verso paesi extra-UE

14.1 Le parti si impegnano a circoscrivere il trattamento dei dati personali all'interno del territorio dell'Unione Europea
14.2 Le Parti si impegnano a rispettare, in caso di trasferimento dei dati all'esterno dell'Unione Europea, i limiti e le condizioni di cui al capo V del Regolamento UE 2016/679.

Art. 15
La responsabilità delle Parti nei confronti degli interessati

15.1 Fermo restando i ruoli identificati e i compiti svolti,le Parti rispondono in solido nei confronti dell'interessato per i danni causati da un trattamento non conforme al GDPR. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di esercizio del diritto di regresso, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del GDPR.

Art. 16
Conclusioni

16.1 Le parti si impegnano a revisionare il presente accordo in caso di necessità; a tal fine verrà monitorato e revisionato periodicamente per assicurarne l'attualità e l'allineamento alle novità legislative.
16.2 Il presente accordo viene meno con il conseguimento delle finalità del trattamento da parte dei contitolari o qualora non vi siano più i presupposti di contitolarità.
16.3 Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del Regolamento UE 2016/679, il contenuto essenziale del presente accordo sarà pubblicato sul sito del _____ e in tal modo messo a disposizione degli interessati.

Luogo, data, firme